



# COMUNE DI CAVERNAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: VIA PAPA GIOVANNI, 24 - TEL. (035) 840513 - FAX (035) 840575 - PART. IVA E COD. FISC. 00662800168 - C.A.P. 24050

## **COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 3 DEL 17-04-2019**

### **ORDINANZA DEL SINDACO**

#### **N. 3 DEL 17-04-2019**

**Oggetto: DIVIETO SPARGIMENTO LIQUAMI - ANNO 2019.**

*L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di aprile,*

PREMESSO CHE:

- l'utilizzo dei liquami e delle deiezioni animali in agricoltura entro i limiti indicati dalla vigente normativa è una pratica agronomica ammessa;
- rilevato, tuttavia, che essa va temperata alle esigenze di rispetto dell'ambiente e dei diritti cittadini, coniugando le esigenze di conduzione dei fondi agricoli con quelle di contenere e, se possibile, di eliminare gli effetti collaterali derivanti, quali ad esempio proliferazione di mosche, odori molesti e formazione di paludamenti provocati da eccessivo spargimento del liquame o da spargimenti effettuati in orari e condizioni atmosferiche non consone;
- il Comune di Cavernago è un comune a vocazione agricola che necessita però di temperare le esigenze delle attività agricole con le esigenze dei cittadini che fruiscono degli spazi pubblici (piste ciclopedonali) allestite nell'ambito della riqualificazione del territorio posta in essere in questi anni per migliorare la qualità della vita dei cittadini;
- la presenza di paludamenti in prossimità delle piste ciclopedonali e nei terreni limitrofi a zone abitate, provocati da eccessivo spargimento di liquame e/o da una non corretta gestione dei reflui e/o da un non corretto uso delle condutture di spandimento dei reflui stessi, rende la fruibilità e la vivibilità degli ambienti sopra richiamati alquanto difficile oltre che disagiata;
- ritenuto di dover regolamentare su tutto il territorio comunale le operazioni di spandimento e di utilizzo dei liquami e delle deiezioni derivanti dagli allevamenti intensivi, dei fertilizzanti di origine organica (come compost ecc), a tutela dell'ambiente, delle acque e della salute dei cittadini;
- Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

- Legge Regionale 37 del 15 dicembre 1993 e il relativo regolamento attuativo (LR 37/93 n. 17149/1996), di disciplina della gestione dei reflui zootecnici;
- Visto il D.M. 19/04/99 (Codice di buona pratica Agricola);
- Visto il D. Lgs. N. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- Decreto Ministeriale 7/04/2006 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E/O INTEGRAZIONI;
- Programma d'Azione Regionale (D.G.R n. IX/2208 del 14 settembre 2011)
- Decisione della Commissione Europea (2011/721/UE) del 3 novembre 2011 - Concessione Deroga Nitrati E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E/O INTEGRAZIONI;
- Decreto della D.G.A. n. 386 del 24 gennaio 2012 - Disposizioni attuative domande di adesione alla Deroga Nitrati E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E/O INTEGRAZIONI;
- Decreto D.G.A. n. 9977 del 28 ottobre 2014 e n.559 del 29 gennaio 2015 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E/O INTEGRAZIONI.

### **ORDINA**

con decorrenza immediata a tutte le aziende agricole che effettuano nel territorio comunale, operazioni di spargimento ed utilizzo dei liquami e delle deiezioni derivanti dagli allevamenti intensivi zootecnici, quindi anche della pollina, degli effluenti di allevamento e di tutti gli assimilabili, dei fertilizzanti di origine organica, di osservare le sotto elencate modalità ed orari, fatto comunque salvo lo spandimento di materiale organico che comporti l'interramento diretto ed istantaneo:

1. Nei mesi di Maggio e Giugno è **vietato** lo spargimento nei giorni di sabato, domenica e negli altri giorni festivi;
2. Nei mesi di luglio e agosto lo spargimento è **vietato** dalle ore 11.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. E' altresì **vietato** nei giorni di sabato, domenica e negli altri giorni festivi;
3. Nel mese di settembre lo spargimento è **vietato** dalle ore 11.00 alle ore 15.00. E' altresì **vietato** nei giorni di sabato, domenica e negli altri giorni festivi;
4. E' **vietato**, indipendentemente dalle modalità di spargimento, formare paludamenti sul terreno oggetto di spandimento. A tal proposito indipendentemente dalle modalità di spandimento le società agricole dovranno provvedere ad un immediato intervento per l'eliminazione dei paludamenti;
5. A spargimento effettuato, si procederà immediatamente all'interramento profondo che dovrà essere completato entro le 2 ore dall'inizio delle operazioni di deposito;
6. Tutti i materiali oggetto di spandimento ad uso di fertilizzazione agricola dovranno aver raggiunto un ottimale grado di maturazione;
7. Le concimaie e i depositi del materiale organico derivante dagli allevamenti zootecnici dovranno essere dotate di adeguate vasche a perfetta tenuta stagna;
8. Il trasporto dei materiali fertilizzanti su strada dovrà essere eseguito con appositi mezzi o rimorchi coperti a tenuta idonea ad impedire colate sulla strada. In caso di imbruttimento della sede stradale si dovrà procedere con l'immediata pulizia della stessa;

9. È fatto obbligo agli allevatori il rispetto del protocollo sul trattamento delle lettiere in funzione anti-odori e anti-mosche attraverso la messa in atto delle previste azioni di fresatura, larvicida e adulticida opportunamente documentate;
10. Per quanto non contemplato dalla presente Ordinanza, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamenti dello Stato, della Regione e della Provincia vigenti in materia.
11. i divieti indicati all'art. 1), 2) e 3) potranno essere derogati dietro apposita richiesta scritta e solo per motivi connessi alle condizioni meteo (abbondante piovosità) che non consentano lo spargimento dei reflui nei giorni e nelle modalità indicate dagli art. 1) 2) e 3);

Gli organi di Polizia Locale, le altre Forze dell'Ordine e le autorità di vigilanza in genere sono incaricate di controllare il rispetto delle prescrizioni della presente Ordinanza.

Il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Lombardia – Direzione Agricoltura e servizi per l'agricoltura e ad ARPA.

In caso di inosservanza di cui alla presente Ordinanza, fatte salve le sanzioni Amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano le sanzioni amministrative **nella misura di € 250,00**, secondo le procedure previste dalla L. 689/81 ed in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n° 48 del 19/03/2015 e ss.mm.ii..

La presente Ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla Legge.

È fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare la presente Ordinanza e agli organi di polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. di farla osservare.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa notifica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

*IL SINDACO*  
*F.to TOGNI GIUSEPPE*

---

***ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE***

*Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 17-04-2019 al 02-05-2019*

*Cavernago Lì 17-04-2019*

*IL MESSO COMUNALE*  
*F.to MINUSCOLI BRUNO*

*Copia conforme all'originale.*  
*Lì 17-04-2019*

*IL SINDACO*  
*TOGNI GIUSEPPE*